

Ricorrente obbligato al versamento
ulteriore del contributo integrativo



ORIGINALE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

TERZA SEZIONE CIVILE

26905-2018

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANGELO SPIRITO - Presidente -
Dott. EMILIO IANNELLO - Consigliere -
Dott. PASQUALE GIANNITI - Consigliere -
Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI - Rel. Consigliere -
Dott. PAOLO SPAZIANI - Consigliere -

Risarcimento
danni -
Fatto
illecito
costituente
reato -
Sentenza
dichiarativa
della
prescrizione
ex art. 226
del D.lgs.
51/98 -
Efficacia
extrapenale
- Esclusione

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 24869-2015 proposto da:

FALLIMENTO :

persona del Curatore

R.G.N. 24869/2015

Cron. 26905

in

Rep. @.l.

Ud. 15/02/2018

CC

che lo rappresenta e difende giusta procura
speciale in calce al ricorso;

- **ricorrenti** -

2018

contro

539

UNICREDIT MANAGEMENT BANK SPA;

- **intimata** -

avverso la sentenza n. 5084/2014 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 15/02/2018 dal Consigliere Dott.
STEFANO GIAIME GUIZZI;



FATTI DI CAUSA

1. Giampaolo / ed il fallimento della società City Line Travel S.a.s. del medesimo Giampaolo / (d'ora in poi, "City Line") ricorrono, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 5084/14 del 29 luglio 2014 dalla Corte di Appello di Roma, che – rigettando il gravame dagli stessi esperito contro la sentenza n. 18130/06 del 6 settembre 2006, resa dal Tribunale di Roma – ha rigettato l'opposizione ex art. 645 cod. proc. civ, e la connessa domanda riconvenzionale, proposta dagli odierni ricorrenti avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore della Banca di Roma S.p.a. dal Pretore di Roma – a carico della predetta City Line, in qualità di debitrice, nonché e di tale Giancarlo Sassaroli, in veste di invece fideiussori – per l'importo di £. 26.070.148, oltre interessi convenzionali e spese del procedimento, in relazione a saldi debitori dei c/c n. 225/51 e 212/53 ed al residuo dare del finanziamento n. 9500013.

2. Riferiscono, in punto di fatto, i ricorrenti che la predetta opposizione – e la connessa domanda risarcitoria, proposta in via riconvenzionale non solo verso il creditore ingiungente (poi divenuto Unicredit Credit Management Bank S.p.a.), ma anche nei confronti del Sassaroli – si fondava sul presupposto che quest'ultimo, per un periodo procuratore di City Line, avesse perpetrato ("con la connivenza e/o colpevole acquiescenza e negligenza" di funzionari dell'Agenzia 82 della Banca di Roma), gravissime irregolarità sui c/c suddetti, nonché di altro contrassegnato con il n. 1095/33, in particolare "distraendo dai tre conti a fini e profitto personali somme rilevantisime".

Nello specifico, si addebitava a costui tanto la "illecita gestione di due conti intestati alla società, attraverso la falsificazione di una

delega ad operare su uno" di essi (ed esattamente, il n. 1095/33), oltre che "delle firme di Giampaolo su circa 420 assegni negoziati dal Sassaroli" medesimo, quanto il compimento di operazioni, in relazione ad altro conto (ovvero, il n. 212/53), "malgrado la revoca della procura rilasciata a suo favore da :

Su tali basi, dunque, gli (allora) opposenti lamentavano, nei confronti del Banco di Roma e del Sassaroli, la sottrazione di £. 968.265,14

Istruita la causa anche mediante l'acquisizione - oltre che di n. 507 assegni, oggetto del procedimento penale relativo a quegli stessi fatti - della consulenza tecnica disposta in quella sede, nonché della sentenza ivi resa, l'adito giudicante rigettava l'opposizione la domanda riconvenzionale, sul presupposto dell'assenza di prova sia in ordine all'apposizione, da parte del Sassaroli, di false firme di traenza (al riguardo non potendo ritenersi idonea una semplice "perizia di parte", quale quella disposta dal Pubblico Ministero nel già ricordato procedimento penale), sia della "condotta colposa degli impiegati della Banca di Roma nella negoziazione degli assegni", .

Proposto gravame avverso tale decisione, la Corte capitolina confermava la pronuncia del primo giudice, evidenziando - in aggiunta ai rilievi già valorizzati dal Tribunale - "l'assenza di qualsiasi forma di controllo e comunque di conoscenza", da parte di City Line (e per essa,), in ordine alla "gestione" della propria attività di agenzia di viaggio, demandata al Sassaroli, e ciò ad onta dei rapporti "particolarmente stringenti" tra tali soggetti, confermati anche dal fatto che "era stato sottoscritto un nuovo contratto di locazione", intestato alla società "Fuxia Travel" - gestita dal Sassaroli - "nei locali di via Casal di Marmo nei quali l'agenzia già esercitava la propria attività".



3. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione il fallimento City Line e _____, sulla base di tre motivi.

3.1. Con il primo motivo si deduce – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – “nullità della sentenza per omessa pronuncia in relazione a una domanda”.

Si censura la sentenza impugnata laddove avrebbe omesso di pronunciarsi – anche solo implicitamente – sulla domanda proposta nei confronti del Sassaroli, atteso che il principio “*imputet sibi*”, sulla scorta del quale è stata respinta la domanda verso la Banca (e ciò sul presupposto della riconosciuta “colpevole mancanza di controllo” di City Line e _____ in ordine al contegno dei funzionari dell’istituto di credito) “non può essere esteso a colui che aveva direttamente commesso gli illeciti che hanno cagionato il danno”.

3.2. Con il secondo motivo si deduce – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – “violazione di norme di diritto in relazione agli artt. 651 e segg. cod. proc. pen.”.

Si censura la sentenza impugnata per avere negato l’autorità di giudicato alla sentenza penale pronunciata a carico del Sassaroli, essendosi richiamata la Corte capitolina al principio giurisprudenziale (enunciato, in particolare, da Cass. Sez. Un., sent. 26 gennaio 2011, n. 1768) che esclude l’efficacia extrapenale della sentenza dichiarativa della prescrizione del reato.

Si sottolinea che quella resa nei confronti del Sassaroli non era un’ordinaria pronuncia di prescrizione, essendo stata pronunciata in forza del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che consente l’applicazione delle norme sulla prescrizione del reato in tutti i casi in cui la sussistenza delle attenuanti generiche permette di computare il termine prescrizionale base, senza considerare le circostanze aggravanti, subordinando, però, tale declaratoria ad una richiesta



dell'imputato e, quindi, ad un riconoscimento della sua penale responsabilità.

3.3. Infine, il terzo motivo deduce – ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. – “omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio”.

Si censura la decisione del giudice di appello laddove ha affermato la mancanza, da parte degli odierni ricorrenti, di “una diligente forma di controllo” su quanto accaduto.

Si tratterebbe di affermazione “erronea in fatto e inadeguata in diritto”, giacché, nella specie, risulterebbe “scarsamente verosimile che i fatti si siano svolti come la Corte di appello ha ipotizzato”, e ciò alla stregua di “una serie di elementi tutti di segno contrario” (rispetto a quelli da essa valorizzati) attestanti “l'esistenza di attiva complicità all'interno della Banca a favore del Sassaroli”, ed in particolare: a) “il fatto che questi operasse allo sportello malgrado la revoca della procura” (compiendo ancora, per quattro mesi, ben 21 operazioni); b) il rinvenimento presso la filiale dell'istituto di credito di “una delega falsificata ad operare sul c/c 1095/33”, peraltro “asseverata da due dipendenti della filiale rimasti ignoti” (falsità, peraltro, acclarata dalla consulenza disposta in sede penale dal Pubblico Ministero e che, non essendo stata contestata in sede civile, né dalla Banca di Roma né dal Sassaroli, deve ritenersi definitivamente accertata, ex art. 115 cod. proc. civ.); c) “il fatto che, di fronte a una movimentazione vorticoso di oltre 500 assegni (420 a firma falsa) nessuno abbia avvisato come da prassi il titolare del conto”.

Orbene, si tratta – secondo i ricorrenti – di un insieme di circostanze che “lascia intendere come le colpevoli mancanze e i reati avvenuti all'interno della filiale abbiano avuto nella catena degli eventi

un peso infinitamente maggiore della presunta «distrazione» di

4. Non hanno resistito con controricorso né il Sassaroli, né la società Unicredit Credit Bank Management S.p.a.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Il ricorso va rigettato.

5.1. Il primo motivo non è fondato.

Premesso che il "vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto" (da ultimo, Cass. Sez. 6-5, ord. 27 novembre 2017, n. 28308), deve escludersi, nel caso di specie, la sussistenza di tale ipotesi.

Invero, la sentenza impugnata non ha affatto mancato di decidere sulla domanda risarcitoria proposta anche verso il Sassaroli, ma l'ha rigettata, sul rilievo della "assenza di qualsiasi forma di controllo e comunque di conoscenza", da parte di City Line (e per essa,), in ordine alla "gestione" della propria attività di agenzia di viaggio (e dei relativi conti correnti bancari), che era stata demandata



al Sassaroli, e ciò ad onta dei rapporti "particolarmente stringenti" tra tali soggetti, confermati anche dal fatto che "era stato sottoscritto un nuovo contratto di locazione", intestato alla società "Fuxia Travel" – gestita dal Sassaroli – "nei locali di via Casal di Marmo nei quali l'agenzia già esercitava la propria attività".

Altro discorso, ovviamente, attiene alla congruità di tale motivazione, sul quale, non a caso, si appunta – in definitiva – la censura (e ciò sul rilievo che il principio del cd. "*imputet sibi*", applicato dalla Corte territoriale, potrebbe valere a giustificare il rigetto della domanda verso l'istituto di credito, ma non verso il Sassaroli). Ma neppure così intesa, essa – per le ragioni che meglio si illustreranno nello scrutinare il terzo motivo di ricorso – potrebbe risultare suscettibile di accoglimento, non essendo (più) consentito a questa Corte alcun sindacato sulla "sufficienza" del percorso motivazionale che sorregge la sentenza oggetto impugnata.

5.2. Neppure il secondo motivo risulta fondato.

Nell'escludere che la sentenza, intervenuta nel corso del giudizio penale celebrato a carico del Sassaroli e dichiarativa della prescrizione del reato, possa avere efficacia extrapenale, la Corte capitolina si è conformata al principio enunciato da questa Corte e secondo cui "la disposizione di cui all'art. 652 cod. proc. pen., così come quelle degli artt. 651, 653 e 654 dello stesso codice costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti", sicché "soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il



risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente; ne consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione” (Cass. Sez. Un., sent. 26 gennaio 2011, n. 1768, Rv. 616366-01; in senso conforme Cass. Sez. Lav., sent. 9 ottobre 2014, n. 21299, Rv. 632927-01; Cass. Sez. Lav., sent. 12 giugno 2017, n. 14570, Rv. 644683-01).

Né vi è ragione per disattendere tale principio nel caso – come è quello presente – in cui la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sia avvenuta, in forza di quanto previsto dall’art. 226 del d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, non all’esito del dibattimento, bensì, prima della sua instaurazione.

Difatti, in questa ipotesi – giacché ispirata “a dichiarati fini deflattivi” (così, in motivazione, Cass. Sez. 1 Pen., sent. dep. 18 maggio 2000, n. 3659, Rv. 216823), ed in particolare alla necessità di consentire la pronta definizione, dopo l’entrata in vigore della legge istitutiva del cd. “giudice unico di primo grado”, dei procedimenti penali ancora incardinati innanzi ai soppressi uffici di pretura – il legislatore ha derogato al principio secondo cui la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, conseguente al riconoscimento all’imputato delle circostanze attenuanti generiche, implica che la sentenza di proscioglimento debba “contenere in motivazione l’accertamento incidentale della responsabilità penale” dello stesso (da ultimo, Cass. Sez. 1 Pen., sent. dep. 7 dicembre 2017, n. 55026, Rv. 271890.).



Orbene, proprio la circostanza che, nel caso previsto dalla norma suddetta, il riconoscimento delle attenuanti avvenga "*in limine*" (sempre che l'imputato e il pubblico ministero non si oppongono), e dunque in assenza – diversamente che nell'ipotesi ordinaria – del già indicato accertamento "incidentale" circa la responsabilità dell'imputato, costituisce smentita dell'assunto del ricorrente che pretende di attribuire a siffatta pronuncia un'efficacia diversa (e maggiore) della comune pronuncia di proscioglimento per prescrizione del reato.

In altri termini, quel che si intende sottolineare è che la sentenza resa a norma dell'art. 226 del d.lgs. n. 51 del 1998 – sotto il profilo dell'accertamento della responsabilità dell'imputato – non è certo connotata, come ipotizzano i ricorrenti, da un "*quid pluris*" rispetto a quella resa all'esito del dibattimento, ed in forza del riconoscimento delle attenuanti generiche (sentenza priva, come detto, di efficacia extrapenale, secondo la giurisprudenza di questa Corte).



5.3. Il terzo motivo è, invece, inammissibile.

I ricorrenti, come già sopra illustrato, pretendono di censurare – ad onta dell'avvenuta modificazione del testo dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., ad opera dall'art. 54, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, 134 (applicabile "*ratione temporis*" al presente giudizio) – il vizio motivazionale nei termini in cui esso era scrutinabile secondo la disciplina anteriormente vigente.

Sul punto, pertanto, va rilevato che ai sensi del "novellato" testo dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. il sindacato di questa Corte è destinato ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il "minimo costituzionale" (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché – *ex multis* – Cass. Sez. 3,

ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01).

Esso, pertanto, risulta ammissibile solo quando la sentenza sia viziata da motivazione "meramente apparente", configurabile, oltre che nell'ipotesi di "carenza grafica" della stessa, quando essa, "benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento" (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01), o perché affetta da "irriducibile contraddittorietà" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01), ovvero connotata da "affermazioni inconciliabili" (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), mentre "resta irrilevante il semplice difetto di «sufficienza» della motivazione" (Cas. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01).

Il vizio dedotto, dunque, non risulta scrutinabile da questa Corte, risolvendosi, nella sostanza, nella richiesta di un sindacato sulla sufficienza della motivazione, non essendosi prospettate quelle situazioni di "irriducibile contraddittorietà" o di "obiettiva inidoneità a far conoscere il ragionamento seguito" necessarie per ritenere integrata la "motivazione meramente apparente".

Qualora, poi, la censura dovesse intendersi – ad onta, per vero, della sua chiara formulazione come vizio "motivazionale" – nei termini, invece, di omesso "esame" di fatti discussi tra le parti e decisivi per il giudizio, lo stesso risulterebbe, comunque, inammissibile.

Infatti, sul punto va rammentato che – al fine di poter ritenere soddisfatto il requisito di ammissibilità del motivo – i ricorrenti non dovevano limitarsi a dedurre quale fossero i fatti "omessi" e la loro (asserita) "decisività", ma anche il "dato", testuale o extratestuale, da



cui essi risultino esistenti, nonché il “come” e il “quando” tali fatti siano stati oggetti di discussione processuale, ciò che non risulta avvenuto nel caso di specie (cfr., Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8054, Rv. 629831-01; in senso conforme, tra le più recenti, Cass. Sez. 3, sent. 11 aprile 2017, n. 9253, Rv. 643845-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 10 agosto 2017, n. 19987, Rv. 645359-01).

6. Nulla è dovuto quanto alle spese del presente giudizio, in assenza di controricorso delle intimate.

7. A carico dei ricorrenti sussiste l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

PQM

La Corte rigetto il primo e il secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il terzo, nulla disponendo quanto alle spese del presente giudizio.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 15 febbraio 2018.

Il Presidente
Angelo SPIRITO

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BARRISITA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 24 OTT. 2018
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BARRISITA